

**BOZZE DI STAMPA**

**12 giugno 2020**

**N. 1 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 (1786)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.0.5 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. All'articolo 5, comma 3-*sexies* del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più effi-

cace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi".

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## Art. 2

### 2.300 (già 2.0.1 come subemendato da 2.0.1/2 e 2.0.1/10)

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. Al comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2. Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «e al comma 7 le parole "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter"»;

3. Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

#### **«Art. 2-bis.**

*(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)*

1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanen-

za dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.

2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.

*3-bis.* Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o del differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unione a quelli già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale, e *47-ter*, comma *1-quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sulla ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversio-

ne del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 3-bis decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

**Art. 2-ter.**

*(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)*

1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale, 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsti dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.

2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

**Art. 2-quater.**

*(Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni)*

1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.»

*Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.».*

---

## 2.4

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» inserire le seguenti «o ove ha sede il giudice che procede»;*

b) *al numero 2), dopo le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» inserire le seguenti: «o ove ha sede il giudice che procede».*

---

## **2.14**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G2.100 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

impegna il Governo:

a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

---

## **G2.300**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

premessi che:

con l'emendamento 2.0.1 del Governo il contenuto dell'A.S. 1799 "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati" è confluito nel provvedimento in esame;

la grave emergenza sanitaria da Covid - 19 ha reso ancora più urgente e indispensabile fornire una completa e più attuale applicazione della normativa vigente in materia di tutela del rapporto tra genitori detenuti e figli minori, in particolare valorizzando e incrementando l'esperienza delle case famiglia protette, disciplinate dalla legge n. 62 del 2011;

che tale esperienza, pur estremamente positiva è attualmente ridotta a due sole case famiglia protette (quelle di Milano e Roma), mentre il resto del territorio nazionale ne è privo;

impegna il Governo:

a incentivare ulteriormente la stipula da parte dell'amministrazione di convenzioni con gli enti locali volte a promuovere la realizzazione di

nuove case famiglia protette, al fine di meglio tutelare i diritti dei minori alla relazione con i genitori detenuti.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.11 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)*

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia.»

---

## 2.0.12

### LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

*(Disposizioni in materia di Garanti dei detenuti)*

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

«2-*quater.1.* Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in quanto meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a video-registrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater.2.* I Garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater.3.* I Garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo».

---

## **Art. 3**

### **3.3**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» con le seguenti «cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile».*

---

### **3.5 (testo 3) [id.a 3.36 (testo 3)]**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

*Conseguentemente sopprimere la lettera i) e, all'articolo unico del disegno di legge di conversione, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28».*

---

### **3.10 (testo 2) [id. a 3.12 (testo 2)]**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge"».

---

### **3.15 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) Il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal Tribunale dei Minori per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente nei casi in cui in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019."».

---

### **3.18**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti."».

---

### **3.29**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica

certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

---

### **3.37**

#### **LA COMMISSIONE**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

#### **"Art. 83-bis**

*(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)*

1. All'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis: Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di procedura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza."."».

---

### 3.48

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

#### **"Art. 83-*bis***

*(Modifica dell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, comma 4, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale, "."».

---

### 3.60 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

#### **"Art. 83-*bis***

*(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)*

1. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente: "6-*ter*: Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato che, ai sensi del comma 6-*bis*, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda."».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G3.100**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

premesso che:

lo stato di emergenza per ragioni di sanità in seguito all'epidemia da Coronavirus, si è abbattuto sul sistema giudiziario;

al fine di contemperare le esigenze di salvaguardia della salute e continuità lavorativa si è individuato il lavoro agile come modalità primaria di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del personale degli uffici giudiziari;

rilevato che le forme di lavoro agile, però, non consentono il collegamento da remoto ai registri informatici se non dai dispositivi presenti nel medesimo ufficio e, pertanto, i dipendenti non sono messi nelle condizioni di eseguire le ordinarie mansioni a loro attribuite e di espletare gli adempimenti necessari alla continuità del servizio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari:

a) affinché, fino al 31 luglio 2020, il personale degli uffici giudiziari, in cui operi il processo civile telematico, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sia autorizzato a svolgere con la modalità del lavoro agile tutte le funzioni indicate nell'art. 8 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e, pertanto anche le funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici nonché di consultazione e gestione del fascicolo informatico;

b) affinché, in applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del predetto decreto ministeriale n. 44 del 2011, siano conferite le credenziali necessarie alle attività di cui alla lettera a), secondo le disposi-

zioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

---

### **G3.300**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f), in ordine allo svolgimento delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

---

### **G3.301**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

impegna il Governo,

affinchè, sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri siano autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei

relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, dovranno essere conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo dovranno essere adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente."

---

### **G3.302**

#### LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

impegna il Governo,

affinchè, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al presente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendano per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater, 47 comma 3 e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.2 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalità possono avanzare motivata istanza alla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

3-ter. La Commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, l'unito civile o i figli a rischi per l'incolumità personale. In tal caso la Commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiersi negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al perdurare dello stato di emergenza relativa a COVID-19.».

---

## **Art. 4**

### **4.3**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 10» e alla fine del periodo aggiungere le seguenti: «All'articolo 7 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso».*

*Conseguentemente:*

All'articolo 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso.

---

### **4.6**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al sesto periodo, sostituire le parole: «un giorno», con le seguenti: «tre giorni»;*

b) *al nono periodo, sostituire le parole: «fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa» con le seguenti: «fino alle ore dodici del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa».*

---

### **4.9**

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «gli altri soggetti indicati dalla legge» con le seguenti: «e il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative»*

---

## Art. 5

### 5.1 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla sezione di cui al presente comma e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla sezione medesima. In relazione a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.»

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 7

#### G7.300

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

impegna il Governo a dare attuazione a quanto segue:

- all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 3 sia sostituito dai seguenti: "3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti dal medesimo comma. 3-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, che costituiscono relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti al medesimo comma".

- i decreti di cui sopra siano adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

---

## EMENDAMENTO

### 7.0.3

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)*

1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di *parental control* ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano altresì adeguate forme di pubblicità di tali servizi in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.» .

---